SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti
SOCIETÀ PER AZIONI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. **260.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

04G0294

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Diano D'Alba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Diano D'Alba (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Lorenzo Destefanis;

Considerato che, in data 24 settembre 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Diano D'Alba (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Diano D'Alba (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lorenzo Destefanis.

Il citato amministratore, in data 24 settembre 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale,

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, commia 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diano D'Alba (Cuneo).

Roma, 7 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Perego e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Perego (Lecco) ed il sindaco nella persona del sig. Roberto Rizzo;

Considerato che, in data 1° settembre 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perego (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Panebianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Perego (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Roberto Rizzo.

Il citato amministratore, in data 1° settembre 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040011058/Area II del 24 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perego (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Panebianco.

Roma, 7 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10557

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2004.

Accertamento dell'operazione di acquisto, effettuata mediante asta competitiva, ai sensi del decreto 6 ottobre 2004, n. 102778.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visto il proprio decreto n. 102778 del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 2004, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 972917 del 15 ottobre 2004 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6 comma 1 del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che in data 12 ottobre 2004 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 2003 - 1° settembre 2006 - codice titolo IT0003522254: nominale acquistato € 835.000.000,00, per un controvalore pari a € 839.978.725,24, di cui € 2.600.725,24 relativi a n. 41 giorni di dietimi di interesse;

b) buoni del Tesoro poliennali 15 gennaio 2003 - 15 settembre 2008 - codice titolo IT0003413892 nominale acquistato € 1.138.000.000,00, per un controvalore pari a € 1.165.570.499,01, di cui € 9.632.799,01 relativi a n. 89 giorni di dietimi di interesse;

c) buoni del Tesoro poliennali 15 settembre 2003 - 15 settembre 2008 - codice titolo IT0003532097 nominale acquistato € 962.000.000,00, per un controvalore pari a € 976.685.098,11, di cui € 2.511.298,11 relativi a n. 27 giorni di dietimi di interesse;

d) certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1999 - 1° marzo 2006 - codice titolo IT0001321774 nominale acquistato € 855.000.000,00, per un controvalore pari a € 860.531.088,36, di cui € 2.324.088,36 relativi a n. 41 giorni di dietimi di interesse;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 2002 - 1º ottobre 2009 - codice titolo IT0003384903 nominale acquistato € 610.000.000,00, per un controvalore pari a € 615.998.417,76, di cui € 442.417,76 relativi a n. 11 giorni di dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 12 ottobre 2004 fissato per il regolamento, ammonta a € 4.458.763.828,48.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il dirigente generale: CANNATA

04A10786

DECRETO 26 ottobre 2004.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 1º ottobre 2001 - 1º ottobre 2004, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1º gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la disposizione n. 95632 del 15 settembre 2004, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 938499 del 6 ottobre 2004 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 1º ottobre 2004 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di € 8.000.000.000,00 corrispondenti a nominali € 8.000.000.000,00, di buoni del Tesoro poliennali 1º ottobre 2001 - 1º ottobre 2004 - codice titolo IT0003178446 - in circolazione per € 12.900.000.000,00.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il dirigente generale: CANNATA

04A10787

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Pelegrin Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Pelegrin Carolina cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en clinica medica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 settembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Pelegrin Carolina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medicina interna;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en clinica medica» rilasciato in data 2 agosto 2002 dal Ministerio de Salud de la Nacion (Republica Argentina) alla dott.ssa Pelegrin Carolina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 28 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10640

DECRETO 11 ottobre 2004.

Riconoscimento, al dott. Werba Josè Pablo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Werba Josè Pablo, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista en clinica medica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 settembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Werba Josè Pablo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medicina interna;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

1. Il titolo di «especialista en clinica medica» rilasciato in data 28 febbraio 2002 dal Ministerio de Salud de la Nacion (Republica Argentina) al dott. Werba Josè Pablo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 25 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10641

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente della speciale commissione competente in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso la sede I.N.P.S. di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visti i propri decreti n. 7 del 3 aprile 2001, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede INPS di Biella, e n. 9 del 18 maggio 2001 con il quale sono state costituite le speciali Commissioni previste all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Vista la nota del 5 ottobre 2004 della Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Vercelli e Biella, con la quale si designa il sig. Gianmario Cenerini, quale rappresentante in seno alla Commissione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in sostituzione del sig. Massimo Bocci;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Gianmario Cenerini, nato a Granozzo (Novara) il 20 giugno 1956 e ivi residente in via Marconi n. 7, è nominato membro della commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 18 ottobre 2004

Il direttore provinciale: CORRENTE

04A10536

DECRETO 18 ottobre 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Borgo degli Ulivi II a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 novembre 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Borgo degli ulivi II a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Gaeta Roberto è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Visto il decreto dirigenziale n. 1365/02 del 3 dicembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, il predetto veniva sostituito dal dr. Cacciapuoti Lanfranco;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dr. Cacciapuoti Lanfranco in data 13 ottobre 2004;

Decreta:

L'avv. Quarto Francesco nato a Bari il 17 febbraio 1971 ed ivi residente alla via F. Palasciano, 1 è nominato liquidatore della società cooperativa «Borgo degli Ulivi II a r.l.» con sede in Bari costituita in data 9 maggio 1978 per rogito del notaio Corrado Magarelli - posizione n. 3777 - codice fiscale 00986110724 - R.E.A. n. 179599 - registro imprese n. 10403 già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dall'8 novembre 1999 in sostituzione del dr. Cacciapuoti Lanfranco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 18 ottobre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10611

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 ottobre 2004.

Costituzione della commissione per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, presso la sede I.N.P.S. di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972 n. 457;

Accertato che le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti in provincia sono risultate CGIL, CISL e UIL per i lavoratori, e Unione interprovinciale degli agricoltori di Vercelli e Biella, Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Vercelli e Biella e Associazione contadini biellesi per i datori di lavoro;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sopra indicate;

Decreta:

È costituita, presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella, la commissione per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, che risulta così composta:

Presidente: Corrente Luigi, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Biella;

Componenti effettivi:

Morrone Marisa Concetta, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Salvatore Torre, in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Biella;

Boerio Giovanni, Bertona Paola, Roberto Luigi, in rappresentanza dei lavoratori;

Bianco Dario, Seitone Paolo, Fasanino Gianfranco, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Componenti supplenti:

Magnabosco Manuela, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Umano Gian Vito, in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Biella

Desogus Stefano, Mele Gabriella, Magliola Sergio, in rappresentanza dei lavoratori;

Momo Umberto, Filiberti Alessandro, Canazza Paola, in rappresentanza dei datori di lavoro.

La commissione resta in carica 4 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 18 ottobre 2004

Il direttore provinciale: CORRENTE

04A10642

DECRETO 20 ottobre 2004.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 2 del 3 giugno 2002, con il quale veniva nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi la dott.ssa Simona Solidoro in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 28 settembre 2004, pervenuta in data 15 ottobre 2004, con la quale la dott.ssa Simona Solidoro ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della sopra citata commissione;

Vista la nota del 23 settembre 2004, pervenuta il 15 ottobre 2004 della Confartigianato di Brindisi, con la quale il sig. avv. Pasquale Amato viene nominato componente effettivo della commissione medesima, in sostituzione della dr.ssa Simona Solidoro, dimissionaria.

Decreta:

L'avv. Pasquale Amato viene nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione della dott.ssa Simona Solidoro.

Brindisi, 20 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10715

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.RI.MA. Società cooperativa a r.l.», in Tolentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.RI.MA. Società cooperativa a r.l.», con sede in Tolentino (Macerata) (codice fiscale n. 01144140439) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefania Sampaolesi, nata a Recanati (Macerata) il 28 settembre 1965, domiciliata in Porto Recanati (Macerata), via delle Concle n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10450

DECRETO 11 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delta Servizi - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies*, del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delta Servizi - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Savona (codice fiscale n. 01068440096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937, ivi domiciliato in via Rimassa n. 45/18, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10449

DECRETO 11 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Lavoratori Edili Meccanici Navali e Affini - C.L.E.M.N.A.» in liquidazione coatta amministrativa, in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 con il quale il dott. Massimo Bellavigna è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa a responsabilità limitata Lavoratori Edili Meccanici Navali e Affini - C.L.E.M.N.A., con sede in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi domiciliato in via Rimassa, 45/18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Massimo Bellavigna, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10451

DECRETO 11 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pulix società cooperativa a r.l.», in Teramo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2004 con il quale la società cooperativa Pulix società cooperativa a r.l. con sede in Teramo (codice fiscale 00968870675) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Marco De Siati ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 6 luglio 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Antonio Norscia, nato a Teramo il 19 maggio 1938 residente in Teramo alla via Sturzo n. 36 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dr. Marco De Siati, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 20001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10610

DECRETO 20 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Kokoshi Lorenc, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Kokoshi Lorenc ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore denominato «Deftese Pjekurie» conseguito presso la Scuola media superiore «Myrteza Kepi» di Kucove (Albania) al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 319 nella riunione dell'8 luglio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/94, e cioè ai titoli specificamente orientati all'esercizio di una professione, e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Kokoshi Lorenc, nato a Kucove (Albania) il 5 marzo 1979, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A10639

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 23 aprile 2004 e 7 luglio 2004 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 23 aprile 2001, è stata prorogata fino al 1° dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo n. 64719;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 23 aprile 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10525

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 5 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10526

DECRETO 19 ottobre 2004.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «SoCert - Società di certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, con il quale l'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 novembre 2001;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta e ad indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 aprile 2003 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che l'Associazione tutela prodotti tipici Pachino, con nota del 22 maggio 2004 ha comunicato di voler confermare la «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, con decreto 10 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2003.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10527

DECRETO 29 ottobre 2004.

Modalità operative per l'esecuzione delle prove colturali, necessarie all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro, al fine della corresponsione del premio specifico alla qualità, di cui al capitolo 2 del Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2000;

Visto il Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto l'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione che stabilisce le modalità di esame cui devono essere sottoposte le varietà di frumento duro eleggibili al premio specifico alla qualità;

Visto il verbale d'intesa del 27 ottobre 2004 concernente la definizione del protocollo operativo per la verifica delle varietà di frumento duro da ammettere al premio specifico per la qualità di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 2237/2004;

Ritenuta la necessità di procedere all'esecuzione delle prove colturali necessari all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro al fine della corresponsione del premio specifico alla qualità di cui al capitolo 2 del Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Le prove varietali in premessa indicate sono effettuate secondo le modalità operative riportate nel protocollo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2004

Il capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

PROTOCOLLO OPERATIVO

PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO
(Regolamento CE n. 2237/2003)

Premessa.

Il Regolamento CE n. 2237/2003 fissa i seguenti criteri per la definizione della lista delle varieta di frumento duro che, a partire dalla campagna 2005-2006, beneficeranno del premio specifico alla qualità (art. 72, Regolamento CE n. 1782/2003):

al massimo ogni due anni gli Stati membri individuano almeno due varietà più rappresentative a livello regionale (macro-areale o Paese) sulla base del quantitativo di seme certificato;

le varietà da valutare sono quelle iscritte nel Registro nazionale dello Stato membro, con esclusione di quelle non certificate negli ultimi tre anni; possono essere valutate anche varietà iscritte nel registro nazionale di un altro Stato membro;

per ciascuna varietà di cui al punto precedente viene calcolato, per almeno un biennio, un indice di qualità rapportato a quello medio delle varietà più rappresentative, posto uguale a 100, e derivante dalla somma ponderata dei valori medi di quattro caratteri rilevati sulla granella: % di proteine (40%); indice di glutine o SDS (30%); indice di giallo (20%); peso ettolitrico o peso 1000 cariossidi (10%). Solo le cultivar con un indice di qualità (IGQ espresso in %) superiore o uguale a 98 possono beneficiare del premio specifico alla qualità per un quinquennio dalla data di iscrizione nella lista;

la presenza delle varietà nella lista può essere prorogata per ulteriori quinquenni sulla base dei risultati di analoghe valutazioni effettuate nel corso del secondo e terzo anno di validità della lista.

Lo stesso Regolamento demanda agli Stati membri la definizione e la successiva comunicazione alla Commissione di una lista di varietà che possono beneficiare del premio nella fase transitoria limitata agli anni 2004 e 2005. La pubblicazione del regolamento CE n. 2237/2003 è avvenuta dopo l'esecuzione della semina autunnale 2003 (24 dicembre 2003), di fatto rinviando la possibilità di un primo anno di valutazione delle varietà alla stagione 2004-2005. Ne consegue la necessità e opportunità di richiedere alla Commissione di prorogare di un anno (2006) le misure transitorie di cui all'art. 12 del citato regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Criteri per la definizione della lista varietale.

Prima di descrivere le modalità di gestione delle prove per la formulazione della lista quinquennale delle varietà ammesse al premio, verranno definiti alcuni elementi discrezionali contenuti nel Regolamento CE n. 2237/2003, quali:

a) il numero delle varietà più rappresentative da utilizzare come testimoni, i criteri di scelta e la periodicità della scelta (1 o 2 anni);

b) i criteri per l'inclusione nelle prove di valutazione delle varietà iscritte nel Registro nazionale di un altro Stato membro;

c) il numero di macro-areali da considerare;

d) il numero e la localizzazione delle prove per la determinazione dell'IGQ;

e) i criteri di valutazione dei risultati ai fini della inclusione nella lista delle varietà ammesse al premio.

Inoltre, per accelerare la valutazione qualitativa delle nuove costituzioni varietali, si ritiene opportuno inserire nelle prove di iscrizione al Registro varietale del secondo anno tutti i testimoni utilizzati per la formulazione della lista varietale, solo al fine di determinarne l'IGQ. Per quieste cultivar, una volta iscritte al Registro, è richiesto solo un ulteriore anno di prova per l'eventuale inserimento nella lista quinquennale delle varietà ammesse al premio specifico alla qualità.

a) NUMERO DEI TESTIMONI.

La Comunità ha fissato un numero minimo di due varietà più diffuse, scelte sulla base dei dati di certificazione. Le due varietà attualmente più diffuse in Italia sono Simeto e Duilio, entrambe di ciclo precoce. La considerazione che due dei quattro parametri utilizzati per il calcolo dell'IGQ (% di proteine e peso ettolitrico) risentono alquanto delle condizioni stagionali (clima, livello produttivo variabile in funzione del ciclo), suggerisce l'opportunità di ampliare il numero e la gamma di ciclo delle varietà di riferimento al fine di una maggiore stabilizzazione della risposta nei confronti del variabile andamento termo-pluviometrico stagionale. Inoltre, assumere come riferimento per il calcolo dell'IGQ un maggior numero di testimoni consente una migliore e più corretta valutazione qualitativa dei testimoni stessi.

Sulla base di tali considerazioni si è deciso di utilizzare come testimoni le cinque varietà più diffuse a livello nazionale, assumendo come riferimento i quantitativi di seme certificato dall'ENSE nella stagione precedente quella delle prove. Relativamente alla periodicità della scelta dei testimoni, si conviene di mantenere costante le cinque varietà nel biennio di prove per la costituzione della prima lista varietale e, a regime, di operare annualmente la scelta delle cinque varietà più diffuse sulla base dei dati ENSE della stagione precedente (dati ENSE 2005 per le semine 2006).

b) CULTIVAR ISCRITTE NEL REGISTRO NAZIONALE DI ALTRO STATO MEMBRO.

Possono essere valutate, su richiesta del Costitutore e/o del Responsabile della conservazione in purezza, le varietà iscritte nel Registro nazionale di un altro Stato dell'UE purché certificate in Italia.

c) NUMERO DEI MACRO-AREALI.

La superficie investita a frumento duro in Italia è concentrata per circa il 46% nel Sud peninsulare (in primo luogo Puglia e Basilicata), per il 31% nell'Italia centrale (in primo luogo Toscana e Marche) e per il 21% in Sicilia. Le differenze agro-pedo-climatiche esistenti tra l'areale Italia centrale e l'areale Italia meridionale influenzano la scelta delle varietà coltivate, che risultano tendenzialmente più tardive nell'Italia centrale e più precoci nel Sud e in Sicilia. Per questo motivo e pur prevedendo una lista unica nazionale delle varietà ammesse al premio, si ritiene opportuno procedere alla valutazione di tutte le varietà in due distinti macro-areali (Centro+Sardegna; Sud+Sicilia), utilizzando come riferimento sempre le cinque varietà più diffuse a livello nazionale.

d) NUMERO E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE PROVE DI VALUTAZIONE.

Si ritiene opportuno realizzare tre prove per ciascun macroareale al fine di disporre di almeno due valutazioni dell'IGQ varietale per areale. I campi saranno localizzati nelle regioni più rappresentative di ciascun areale (Toscana, Marche e altra regione da definire, per l'areale Centro; Puglia, Sicilia e Basilicata per l'areale Sud). Relativamente alle modalità di conduzione delle prove, il coordinamento generale è affidato all'ENSE, mentre il CRA - Istituto sperimentale per la cerealicoltura provvederà al coordinamento tecnico-operativo.

In particolare, i Costitutori e/o i Responsabili della conservazione in purezza invieranno all'ENSE 15 kg di seme non trattato (50 kg per le cinque varietà testimoni) delle cultivar certificate da sottoporre a valutazione ai fini della predisposizione della lista delle varietà ammesse al premio qualità. A partire dalla stagione 2005-2006, il seme delle varietà da sottoporre a valutazione dovrà pervenire all'ENSE entro la data limite del 10 ottobre.

L'ENSE, dopo aver attribuito una sigla a ciascuna cultivar, provvederà alla concia del seme, al prelevamento di un campione di semente (circa 1 kg) in parte da conservare per eventuali successivi controlli, in parte da utilizzare per la determinazione delle caratteristiche della semente (germinabilità, purezza, peso 1000 semi) e per la verifica della identità varietale (prova descrittiva) trasmettendo il restante quantitativo di semente, contraddistinto solo dalla sigla, al C.R.A. - Istituto sperimentale per le cerealicoltura.

Il C.R.A - Istituto sperimentale per la cerealicoltura provvederà al coordinamento tecnico-operativo, concernente la preparazione, realizzazione e conduzione delle prove agronomiche in campo e delle analisi qualitative, secondo il protocollo sperimentare allegato.

Entro la seconda decade di settembre di ciascun anno il C.R.A. presenterà alla Commissione ministeriale preposta alla definizione della lista varietale la relazione sui risultati complessivi e delle singole prove. Sempre in sede di Commissione, e dopo che l'ENSE avrà provveduto alla decodifica delle sigle con l'attribuzione del nome della varietà, verrà predisposta la tabella complessiva dei risultati dell'anno, successivamente trasmessa dall'ENSE a tutti i Costitutari e/o responsabili della conservazione in purezza delle varietà saggiate. Al termine del secondo anno, la Commissione ministeriale, oltre alla predisposizione della tabella relativa ai risultati dell'anno, procederà alla valutazione biennale dei dati e alla definizione del decreto ministeriale contenente la lista delle varietà ammesse al premio specifico alla qualità, sulla base di quanto previsto dal regolamento CE n. 2237/2003.

e) FORMAZIONE DELLA LISTA QUINQUENNALE DELLE VARIETÀ AMMESSE AL PREMIO.

Nella lista nazionale delle varietà ammesse al premio specifico alla qualità saranno incluse le varietà che hanno fatto registrare un indice di qualità (IGQ), riferito alla media dei testimoni, uguali o superiori a 98 in almeno la metà dei campi realizzati nel biennio.

PROTOCOLLO SPERIMENTALE DELLE PROVE

a) PROVE AGRONOMICHE.

Le prove agronomiche saranno localizzate nelle regioni più rappresentative della durogranicoltura nazionale. In considerazione delle dimensioni della prova (5-6000 m^2), nella scelta dei campi sperimentali sarà attentamente valutata l'uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, oltre alla disponibilità in loco o nelle immediate vicinanze di una stazione meteorologica e di dati climatici pregressi. Sui terreni scelti e prima dell'impianto della prova, saranno comunque prelevati campioni di terreno per le analisi chimico-fisiche. Il coordinatore delle prove agronomiche definirà, sentiti i Costitutori, e/o Responsabili della conservazione in purezza interessati, un calendario delle visite da effettuare presso i singoli campi sperimentali, verosimilmente durante e dopo la fase di spigatura.

Per la conduzione delle prove ci si atterrà a quanto di seguito riportato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Disegno sperimentale: blocco randomizzato con tre ripartizioni; randomizzazione dei genotipi del tutto casuale, in quanto gli stessi sono contraddistinti da sigle. La prova sarà contornata da due fasce di rispetto su ogni lato. In considerazione dell'elevato numero di genotipi in prova e, quindi, delle notevoli dimensioni dei blocchi, si ritiene opportuno suddividere ogni replica in tre blocchetti, in ciascuno dei quali saranno sempre presenti tutti i testimoni (ovviamente in chiaro). Questo accorgimento, se da un lato accrescerà un po' le dimensioni della prova, dall'altro consentirà, in caso di irregolarità puntiformi, di valutare le cultivar rispetto ai testimoni presenti nel blocchetto. In alternativa i controlli, oltre ad essere presenti con tre parcelle nella prova come tutte le altre varietà, potrebbero essere utilizzati in una delle fasce di rispetto laterali della prova. Nell'uno o nell'altro caso, il quantitativo di seme dei testimoni richiesto per la realizzazione di tutte le prove è di 50 kg e non di 15 kg come per tutte le altre cultivar.

Precessione colturale: quella maggiormente in uso nell'ambiente considerato, con esclusione della monosuccessione.

Semina: da effettuare, con seminatrice parcellare, possibilmente entro la prima decade di noverabre, ricorrendo ad un quantitativo di 350 semi germinabili per m^2, per le prove realizzate in Sicilia e nel Sud, e di 450 semi germinabili per m^2, per le prove dell'Italia centrale.

Parcella: 6-8 file per 10 m^2 complessivi.

Concimazione: diversificata in funzione della produzione mediamente ottenibile nell'areale considerato. In linea di massima e salvo rettifiche imposte dalla fertilità del terreno, si può prevedere: per il fosforo, una somministrazione in pre-semina di 90 kg/ha di P2O5 in tutte le prove; per l'azoto, una dose di 80 kg/ha in Sicilia (40% alla semina e 60% in copertura), di 100 kg/ha nel Sud peninsulare (1/3 alla semina e 2/3 in copertura), di 150 kg/ha in Itala centrale (tutto in copertura, con due epoche di somministrazione, oppure il 20% alla semina e l'80% in copertura, sempre con due epoche di somministrazione).

Controllo infestanti: diserbo in pre o post-emergenza, a seconda degli areali.

Controllo malattie fungine: non previsto, salvo l'utilizzazione di seme conciato.

Raccolta: con mietitrebbia parcellare a maturazione commerciale avvenuta.

Per singola parcella saranno rilevati i dati di seguito riportati, annotati su schede di campo fornite dal Coordinatore delle prove agronomiche.

Data di semina e di emergenza (data media di comparsa delle piantine, con annotazione delle parcelle che si discostano dalla media).

Fittezza delle piante: valutazione visiva, allo stadio di 2-3 foglie presenti, del grado di fittezza delle parcelle, stimando la percentuale di piante presenti con una scala da 0 a 9 (0=piante presenti da 0 a 9%; 9=piante presenti da 90 a 99%).

Danni da freddo: valutazione visiva del danno da freddo invernale e/o primaverile (annotando la data del rilievo), utilizzando una scala da 0 a 9 (0=nessun danno; 9=foglie successive alle basali ingiallite e fino al 100% di piante morte).

Malattie: ogni quindici giorni, a partire dalla fine della levata, rilevare la presenza delle principali fitopatie (ruggine bruna, ruggine gialla, ruggine nera, oidio, septoria, fusariosi della spiga, ecc.), indicando lo stadio di sviluppo in cui si trovano le piante al momento del rilievo; il grado di attacco, riferito all'intera parcella, è espresso in scala da 0 a 9.

Data di spigatura: data (giorno e mese) nella quale il 70% delle piante della parcella presenta la spiga emessa.

Allettamento: rilevato in due momenti (spigatura e maturazione), riportando la % stimata di superficie parcellare interessata dal fenomeno, secondo la scala da 0 a 9 (0=nessuna pianta allettata; 1=1-10% di superficie parcellare allettata; 9=81-100% di superficie parcellare allettata).

Altezza pianta: in cm, rilevata dopo la spigatura come misura media delle piante della parcella dal livello del suolo all'apice della spiga, escluse le reste.

Numero di spighe per m^2: alla raccolta, conteggiare il numero di spighe presenti su due campioni di un metro lineare scelti a caso sulle file della parcella.

Superficie parcella: in m^2. Va riportata la superficie utilizzata per il calcolo della produzione unitaria ottenuta decurtando dalla superficie totale la superficie del campione di spighe asportato ed eventuali bordi non raccolti.

Produzione di granella: peso in kg della granella raccolta per ogni parcella.

Umidità della granella: espressa in % e rilevata al momento della pesata del prodotto.

Peso ettolitrico: espresso in kg/hL.

Peso 1000 cariossidi: rilevato su un campione di almeno 15 g di seme per parcella.

Semi striminziti e bianconati: sullo stesso campione di cui al punto precedente rilevare il numero di semi striminziti e di semi bianconati, espressi in %.

Il Coordinatore delle prove agronomiche procederà, per singolo campo sperimentale, alla preparazione del campione riunito delle tre parcelle di ciascuna varietà (con indicazione della sigla e della località) da sottoporre alle analisi qualitative per la determinazione dell'Indice di qualità, secondo il protocollo di seguito riportato.

b) PROVE QUALITATIVE E METODOLOGIE UTILIZZATE.

Le analisi qualitative saranno effettuate sul campione complesso ottenuto dalla riunificazione delle tre parcelle per singole località di prova di ogni varietà.

Le determinazioni analitiche riguarderanno i parametri impiegati per determinare l'indice globale di qualità in accordo a quanto previsto nel regolamento CE n. 2237/2003, in particolare:

contenuto proteico %;

indice di glutine (e, in aggiunta, SDS);

indice di giallo;

peso ettolitrico (e, in aggiunta, peso 1000 cariossidi).

La determinazione del contenuto proteico e del peso ettolitrico (e, in aggiunta, peso 1000 cariossidi) sara effettuata sulle cariossidi, mentre la determinazione dell'indice di glutine (e, in aggiunta, SDS) e del colore verrà effettuata sulla semola ottenuta dopo molitura delle cariossidi.

Per la determinazione del contenuto in proteine e del peso ettolitrico, le metodologie utilizzate saranno in accordo a quanto previsto nel regolamento CE n. 2237/2003. In particolare, per la determinazione del contenuto in proteine è prevista l'applicazione del metodo ICC 106/2 o comunque di metodiche analitiche standardizzate e riconosciute a livello internazionale che possono fornire uguali risultati; mentre la determinazione del peso ettolitrico sarà effettuata su un campione di almeno 1kg con strumentazione certificata. Il dato aggiuntivo relativo al peso 1000 cariossidi sarà rilevato su due campioni di 15 g.

Per la valutazione della qualità del glutine sarà utilizzata la metodica ICC 158 (gluten index). In aggiunta, su ciascun campione, sarà anche effettuato il test di sedimentazione in sodio-dodecilsolfato (SDS).

Per la determinazione dell'indice di giallo si utilizzerà il metodo basato sulla colorimetria riflessione (Chromameter CR 300, Minolta).

Dopo il completamento delle analisi di laboratorio si provvederà, per ciascun campo sperimentale, alla determinazione dell'indice di qualità (IGQ) delle singole entrate (varietà siglate) rispetto alle varietà più diffuse (testimoni).

04A10761

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2004.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, presentato dalla Clonit S.r.l., in Milano (rif. 2514/02), ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 17 febbraio 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2002, tra i quali quello presentato da Clonit S.r.l. - Milano N.P. 2514/02 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sviluppo di sistemi e metodi automatizzati per la determinazione di HIV, HCV ed HBV nel sangue in centri trasfusionali»;

Acquisite in data 20 aprile 2004, prot. n. 4327, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 20 maggio 2004, prot. n. 5419, quelle tecnico-economiche dall'istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta dell'8 giugno 2004, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 2.200.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 290.000,00 per attività di formazione della durata di 28 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Considerato che le risorse disponibili provenienti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che, per l'anno 2002 sono state assegnate nella misura ridotta di € 13.492.694 risultano, alla data del presente, decreto esaurite;

Viste le risorse disponibili per le economie di gestione degli anni precedenti determinate alla data del presente decreto in € 27.944.680,85;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, n. prot. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 2514/02 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 2514/02, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sviluppo di sistemi e metodi automatizzati per la determinazione di HIV, HCV ed HBV nel sangue in centri trasfusionali» — soggetto esecutore Clonit S.r.l., Milano — è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto — determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 1.929.200,00 di cui € 552.800,00 nella forma del contributo nella spesa e € 1.376.400,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 275.500,00 di cui € 130.500,00 nella forma del contributo nella spesa e € 145.000,00 nella forma di credito agevolato graveranno — stante l'esaurimento delle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 — interamente per € 2.204.700,00 sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca relative alle economie di gestione degli anni precedenti, determinate alla data del presente decreto in € 27.944.680,85.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2514/02

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2514/02 del 28/02/2002 Comitato del 08/06/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di sistemi e metodi automatizzati per la determinazione di HIV,HCV ed HBV nel sangue in centri trasfusionali

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 17/02/2003

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Clonit S.R.L.
MILANO

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici nel settore della automazione dei sistemi e metodi diagnostici NAT per la determinazione di agenti virali nel sangue

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 28

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Clonit S.R.L.
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 2.490.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.128.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.072.000,00
- di cui Attività di Formazione Euro 290.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 350.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.128.000,00	€ 1.072.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.000,00
Totale	€ 1.128.000,00	€ 1.072.000,00	€ 2.200.000,00	€ 290.000,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	683.300,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	552.800,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	130.500,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.521.400,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.376.400,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	145.000,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
1) sulla base del comma 3 dell'allegato 1 al D.M. 593/00, alla presentazione da parte della Società di idonea garanzia consistente in fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso;
2) al preventivo apporto di mezzi freschi per almeno 550 K€, da effettuarsi sotto forma di aumento di capitale sociale ovvero di finanziamento da parte dei soci che, in questo secondo caso, dovranno impegnarsi a non chiederne la restituzione fino alla conclusione del progetto.
Inoltre considerata l'esiguità dell'attuale organico aziendale (ai limiti della compatibilità con gli impegni previsti per i due progetti) :
3) alla verifica che il numero dei ricercatori stabilmente occupati presso la sede aziendale risulti, al momento della stipula, non inferiore a 7;
4) all' impegno da parte dell'impresa a procedere all'assunzione di un ottavo ricercatore nel 2005 e di un nono nel 2006, entrambi da destinare al progetto.

04A10747

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 6 ottobre 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia, con nota dell'8 ottobre 2004 prot. n. 1991/DEL, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio causato da un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. La Procura Generale di Trieste, con apposita nota prot. n. 1956/04 del 13 ottobre 2004, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli articoli 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 21 ottobre 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A10609

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 104384 del 4 ottobre 2004 dell'Ufficio provinciale di Cosenza, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato o irregolare funzionamento nei giorni dal 6 al 30 settembre 2004 dell'Ufficio medesimo, secondo il seguente calendario:

dal 6 all'11 e dal 27 al 30 irregolare funzionamento per trasferimento atti;

dal 13 al 25 interruzione completa dei servizi.

Servizi catastali:

dal 20 al 25 interruzione completa dei servizi;

dal 27 al 30 irregolare funzionamento per trasferimento atti;

Vista l'autorizzazione al trasferimento emessa dalla Corte di appello di Catanzaro nella riunione della medesima del 17 settembre 2004;

Accertato che il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi al trasferimento dello stesso nei nuovi locali siti in via Barrio del capoluogo di Cosenza, tali da non consentire di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota del 12 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato dal 6 all'11 e dal 27 al 30 del mese di settembre 2004 l'irregolare funzionamento, per trasferimento atti, dei servizi di pubblicità immobiliare e di quelli catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza.

È accertato altresì dal 13 al 25 del mese di settembre 2004 il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dal 20 al 25 del mese di settembre 2004 il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 25 ottobre 2004

Il direttore regionale vicario: ARTUSO

04A10714

DETERMINAZIONE 21 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Avellino n. 1/19921 dell'11 ottobre 2004, con la quale ha comunicato il mancato funzionamento verificatosi il giorno 9 ottobre 2004;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dalla disinfestazione dei registri ed atti negli archivi al piano cantina lato nord-est del fabbricato sede dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dall'ufficio;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 786 del 20 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Avellino, limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare, è accertato come segue:

giorno 9 ottobre 2004: mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 2004

Il direttore regionale vicario: FIORILLO

04A10730

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOCIETÀ PER AZIONI

CIRCOLARE 28 ottobre 2004, n. **1254.**

Fondo per le demolizioni delle opere abusive. Articolo 32, comma 12, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Alle Amministrazioni Comunali

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al Ministero dell'interno

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero per i beni e le attività culturali

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

All'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio

Alle Procure della Repubblica e alle Procure Generali presso le Corti di Appello

Alle Regioni

Alle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Comunità montane, isolane e di arcipelago

Alle Unioni di Comuni

Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)

All'Unione Province Italiane (U.P.I.)

All'Unione Nazionale Comuni Montani (U.N.C.E.M.)

Premessa

L'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto nell'ordinamento nuove «misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e pesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».

Nell'ambito di tali misure, il comma 12 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione di uno specifico Fondo di rotazione, denominato «Fondo per le demolizioni delle opere abusive», per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive - anche disposti dall'autorità giudiziaria - e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

La norma ha quindi rimesso alla normazione secondaria la disciplina delle modalità e delle condizioni di restituzione delle somme anticipate, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, fissando in cinque anni il periodo massimo per il rimborso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto del 23 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti il 6 agosto 2004 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha fissato le predette modalità e condizioni di rimborso delle anticipazioni, definendo altresì gli impegni accessori assunti dallo Stato in relazione alla costituzione e gestione del Fondo da parte della CDP S.p.a.

La presente circolare, approvata lo scorso 27 ottobre dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, fissa le caratteristiche operative del nuovo strumento.

Introduzione

Prima di trattare gli aspetti di funzionamento del Fondo, si ritiene opportuno richiamare sinteticamente nei suoi sviluppi la disciplina sull'abusivismo edilizio, al fine di esplicitare la ripartizione delle competenze connesse alla repressione degli abusi, con particolare riguardo ai poteri di demolizione.

Ciò anche alla luce delle modifiche apportate alla disciplina generale - recata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cd. «TU dell'edilizia»), che detta i principi fondamentali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia - dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nonché della sentenza della corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, che ha dichiarato illegittimo il comma 49-*ter* del medesimo articolo (introdotto dalla legge di conversione n. 326/2003).

Al riguardo, si deve anzitutto evidenziare che, in linea generale, la legislazione urbanistica ha individuato sin dall'origine nell'autorità comunale il soggetto istituzionalmente competente ad intervenire al fine di prevenire e reprimere gli abusi edilizi. Se in un primo momento la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nell'ambito del territorio comunale era demandata al sindaco, dopo le innovazioni introdotte, da ultimo, dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è attribuito al dirigente (o comunque al responsabile) del competente ufficio comunale il potere-dovere «di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge o di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi». A corredo, qualora constati l'inosservanza delle norme e prescrizioni, il dirigente provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi (articoli 27, 31 33, 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e art. 107, comma 3, lettera *g)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).

Fermi restando i compiti attribuiti al dirigente comunale, il «testo unico dell'edilizia» prevede altresì, in talune fattispecie di abuso edilizio sanzionabili con provvedimenti di demolizione, l'intervento di altre autorità (autorità giudiziaria, soprintendenze, prefetti, ecc.) che a vario titolo detengono competenze in materia, sia pure concorrenti. Ciò al fine di assicurare una più efficace tutela del territorio, nella sua accezione unitaria urbanistica e paesaggistica, come diritto fondamentale costituzionalmente sancito.

In tale quadro normativo, in sede di conversione del decreto-legge n. 269/2003, era stato inserito il comma 49-*ter* dell'art. 32 che, riformulando l'art. 41, comma 3 del «testo unico dell'edilizia» aveva concentrato nell'autorità prefettizia la competenza a far effettuare le demolizioni conseguenti a tutti gli abusi edilizi, in luogo della competenza residuale o sostitutiva, prima attribuita al prefetto solo in caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione da parte dell'organo comunale.

Con sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del predetto comma 49-*ter*, in quanto in contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., poiché non si limita ad agevolare l'esecuzione delle demolizioni di opere abusive da parte dei Comuni, ma sottrae loro una funzione amministrativa propria e la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione delle demolizioni, senza che vi siano ragioni che ne impongano l'allocazione in capo ad un organo statale.

Conclusivamente, in seguito all'emanazione della sentenza sopra richiamata, da un lato vale la disciplina preesistente sancita dell'art. 41, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per quanto attiene alle competenze residuali riconosciute al prefetto in materia di demolizioni; dall'altro - più in generale - risulta ribadito, nel suo complesso, il sistema normativo disegnato dal testo unico dell'edilizia, che vede nelle amministrazioni comunali i soggetti istituzionalmente e primariamente chiamati a far eseguire le demolizioni a presidio della tutela del territorio.

1. Natura e dotazione del Fondo

Il Fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono dinamicamente ricostituite mediante i rimborsi effettuati da parte degli utilizzatori.

La dotazione è stabilita in 50 milioni di euro, che costituisce il limite di importo previsto dal decreto-legge n. 269/2003.

Le istanze di finanziamento saranno trattate in relazione all'ordine cronologico di arrivo, nel limite di dotazione di cui sopra.

2. Ambito soggettivo

Ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale del 23 luglio 2004, gli unici soggetti abilitati a richiedere le anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo sono i Comuni, anche nelle ipotesi in cui alla demolizione debba provvedere altra autorità pubblica (autorità giudiziaria, soprintendenze, prefetti, ecc.) chiamata ad eseguirla in forza della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Per coprire le spese da sostenersi in ordine ai provvedimenti demolitori, tali soggetti, dandone contestuale comunicazione all'Istituto, devono dunque rivolgersi all'amministrazione comunale territorialmente competente, che è l'unico interlocutore della CDP S.p.a. per quanto concerne le procedure di finanziamento.

La Cassa resta comunque estranea ai rapporti che intercorrono tra il Comune istante e i soggetti pubblici sopra richiamati, nonché i soggetti terzi coinvolti nell'abuso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Ambito oggettivo

Le anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo possono essere richieste per sostenere i costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive, nonché per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

Si precisa che trattandosi di anticipazioni, il finanziamento può essere accordato esclusivamente per spese per le quali il soggetto competente alla demolizione non abbia concluso la fase contabile dell'impegno in data anteriore a novanta giorni.

In considerazione delle finalità sottese alla costituzione del Fondo - volte a fornire ai Comuni risorse finanziarie altrimenti non disponibili, per agevolare il necessario compimento delle procedure di esecuzione prescritte dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, articoli 27, 31, 33, 34) - non si ritiene opportuno stabilire alcuna soglia di importo per l'accesso.

In relazione alle modalità di rimborso delle anticipazioni, si rende necessario che ogni anticipazione corrisponda ad un unico intervento di demolizione. A fronte di eventuali istanze cumulative, la CDP S.p.a. procederà dunque alla loro suddivisione in più finanziamenti.

4. Rimborso

Le somme erogate in anticipazione, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale erogato, sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.a. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi.

In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, il rimborso delle somme è comunque dovuto a carico dei Comuni.

Il mancato rispetto del termine massimo quinquennale comporta l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al saggio di interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento.

In tale evenienza, la CDP S.p.a., entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine, informa il Ministero dell'interno, che provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni inadempienti, ivi comprese le quote annuali spettanti al singolo Comune a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione di trasferimenti erariali.

Si fa presente che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, in quanto sulle somme erogate a valere sulla dotazione del Fondo, alla CDP S.p.a è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale del 23 luglio 2004, un indennizzo posto a totale carico del bilancio dello Stato.

5. Procedura di finanziamento

In questa sede è opportuno far presente che, per effetto della legge di trasformazione in società per azioni dell'Istituto, l'attuale procedura di finanziamento sulla gestione separata della CDP S.p.a. sarà oggetto di una prossima generale rivisitazione, disciplinata dai decreti ministeriali, di natura non regolamentare, previsti dall'art. 5, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003.

Nelle Circolari esplicative che seguiranno, saranno pertanto comunicati anche gli aggiornamenti alla procedura istruttoria del Fondo, di seguito descritta, in particolare per quanto riguarda la fase della «concessione», nella quale il previsto provvedimento sarà sostituito da apposito atto negoziale.

5.1. Domanda

La domanda di anticipazione deve contenere l'elenco delle opere da demolire nonché l'analitica previsione delle spese da sostenere, distinte per natura delle stesse (costi per la demolizione, spese giudiziarie, tecniche e amministrative).

Alla domanda devono essere allegate:

a) la determinazione di demolizione emessa dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, in luogo di questa, nel caso di demolizioni da eseguirsi a cura delle altre autorità pubbliche, il relativo provvedimento di demolizione;

b) un'attestazione da parte del responsabile comunale del procedimento di finanziamento, dalla quale risulti che trattasi di spese per le quali la fase contabile dell'impegno non risulta conclusa in data anteriore a novanta giorni dall'istanza (tale attestazione deve essere prodotta anche in caso di demolizione a cura di altre autorità);

c) la determinazione di assunzione dell'anticipazione, adottata utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.

La CDP S.p.a. si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere eventuali integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle istanze di anticipazione.

5.2 Concessione

Verificata la regolarità della documentazione trasmessa dall'ente, la CDP S.p.a. accorda, con apposito provvedimento di concessione, l'anticipazione.

5.3 Erogazione

Le anticipazioni sono somministrate, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione formulata in relazione alle esigenze finanziarie che via via si manifestano nell'attuazione dell'intervento di demolizione.

5.4 Rimborso

Come già anticipato, a decorrere dalla data dell'effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi, anche nei casi alla riscossione abbia provveduto altra autorità pubblica, il Comune che ha attivato l'anticipazione deve, entro il termine di 60 giorni, rimborsare alla CDP S.p.a. le somme anticipate, comprensive della quota di spese di gestione del Fondo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le estinzioni delle anticipazioni devono avvenire in unica soluzione, non essendo ammesse estinzioni parziali.

Al pagamento di quanto dovuto gli enti provvedono mediante le consuete modalità di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore generale: TURICCHI

ALLEGATO *A)*

(Fondo per le demolizioni delle opere abusive)

SCHEMA DI DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Considerato (esposizione dei fatti);

Visto l'art. 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, istitutivo del Fondo rotativo per le demolizioni delle opere abusive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 luglio 2004, che ha regolato le modalità e le condizioni di restituzione delle somme anticipate;

Vista la Circolare attuativa n. ... del .... della Cassa depositi e prestiti S.p.a, che fissa le condizioni operative del Fondo;

delibera:

1. di assumere con la Cassa depositi e prestiti S.p.a un'anticipazione di euro .... per far fronte agli oneri relativi all'intervento di demolizione .... (descrizione);

2. di impegnarsi a restituire l'anticipazione, comprensiva della quota di gestione del Fondo pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale erogato, entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di concessione;

3. di impegnarsi a corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato rimborso oltre il prescritto termine massimo quinquennale, gli interessi di mora, calcolati al saggio di interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento;

4. di dare atto che in caso di insolvenza il Ministero dell'interno provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al Comune, ivi comprese le quote annuali spettanti a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione di trasferimenti erariali;

5. di assumere l'obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

6. di dare atto che per le spese da finanziare il relativo impegno contabile non è stato assunto in data anteriore a 90 giorni dall'istanza di anticipazione;

7. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla CDP S.p.a. dell'avvenuta esecuzione della demolizione.

04A10762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia personale denominata «Parrocchia greca di Santa Maria di Costantinopoli», in Castrovillari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia personale denominata «Parrocchia greca di Santa Maria di Costantinopoli», con sede in Castrovillari (Cosenza).

04A10558

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia del «Sacro Cuore di Gesù», in Casandrino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia del «Sacro Cuore di Gesù», con sede in Casandrino (Napoli).

04A10559

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla fondazione di religione e di culto «Battaina», in Urgnano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione di religione e di culto «Battaina», con sede in Urgnano (Bergamo), loc. Battaina.

04A10560

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Facoltà teologica dell'Emilia-Romagna», in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Facoltà teologica dell'Emilia-Romagna», con sede in Bologna.

04A10561

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Gesù Redentore», in Acerra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «Gesù Redentore», con sede in Acerra (Napoli).

04A10562

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Fondazione Opera diocesana San Francesco di Sales», in Brescia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione opera diocesana San Francesco di Sales», con sede in Brescia.

04A10563

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, in Cosenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, con sede in Cosenza.

04A10564

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla chiesa abbaziale di San Giovanni Battista, in San Giovanni in Fiore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla chiesa abbaziale di San Giovanni Battista, con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza).

04A10711

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia San Francesco d'Assisi, in San Giovanni Rotondo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia San Francesco d'Assisi, con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia).

04A10712

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di N.S. del Carmine, in Sarzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la Confraternita di N.S. del Carmine, con sede in Sarzana (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Nostra Signora del Carmine, con sede in Sarzana (La Spezia).

04A10713

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2737
Yen giapponese	135,13
Corona danese	7,4326
Lira Sterlina	0,69565
Corona svedese	9,0530
Franco svizzero	1,5299
Corona islandese	87,98
Corona norvegese	8,1465
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57650
Corona ceca	31,535
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6748
Lira maltese	0,4309
Zloty polacco	4,3248
Leu romeno	40873
Tallero sloveno	239,82
Corona slovacca	39,940
Lira turca	1877600
Dollaro australiano	1,7088
Dollaro canadese	1,5546
Dollaro di Hong Kong	9,9133
Dollaro neozelandese	1,8666
Dollaro di Singapore	2,1189
Won sudcoreano	1425,78
Rand sudafricano	7,8017

Cambi del giorno 2 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2705
Yen giapponese	135,17
Corona danese	7,4329
Lira Sterlina	0,69160
Corona svedese	9,0422
Franco svizzero	1,5317
Corona islandese	87,72
Corona norvegese	8,1780
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57680
Corona ceca	31,466
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6737
Lira maltese	0,4303
Zloty polacco	4,3072
Leu romeno	40440
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	39,915
Lira turca	1873800
Dollaro australiano	1,7046
Dollaro canadese	1,5559
Dollaro di Hong Kong	9,8868
Dollaro neozelandese	1,8552
Dollaro di Singapore	2,1186
Won sudcoreano	1416,48
Rand sudafricano	7,8450

Cambi del giorno 3 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2754
Yen giapponese	135,86
Corona danese	7,4326
Lira Sterlina	0,69190
Corona svedese	9,0630
Franco svizzero	1,5331
Corona islandese	87,79
Corona norvegese	8,1930
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57690
Corona ceca	31,461
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6752
Lira maltese	0,4302
Zloty polacco	4,2997
Leu romeno	39812
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	39,930
Lira turca	1867600
Dollaro australiano	1,6941
Dollaro canadese	1,5571
Dollaro di Hong Kong	9,9251
Dollaro neozelandese	1,8545
Dollaro di Singapore	2,1270
Won sudcoreano	1423,60
Rand sudafricano	7,8040

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10855 - 04A10856 - 04A10857

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zadaxin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 841 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Lisbona, 11, c.a.p. 00198, Italia, codice fiscale n. 12259830151.

Medicinale: ZADAXIN.

Variazione A.I.C.: dimensioni del lotto del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica relativa all'aumento della dimensione del lotto di p.a. da 32 kg (corrispondenti a 20.000 pezzi/bach) a 112 kg (corrispondenti a 70.000 pezzi/bach).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028364026 - «1,6 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + fiala solvente 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabioptal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 842 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, c.a.p. 20019, Italia, codice fiscale n. 07486020154.

Medicinale: BETABIOPTAL.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica del lotto standard del prodotto finito:

da: 250 litri;

a: 350 litri;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020305049 - «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «At III Kedrion»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 844 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga (Lucca), località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Medicinale: AT III KEDRION.

Variazione A.I.C.: rettifica all'estratto decreto n. 242 del 13 aprile 2004.

All'estratto decreto n. 242 del 13 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 2004 è apportata la seguente rettifica:

il paragrafo relativo al «prezzo» è modificato come di seguito indicato:

Per la confezione: A.I.C. n. 029378015 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale:

da:

prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 88,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 194,03;

a:

prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 88,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 145,56.

Per la confezione: A.I.C. n. 029378027 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 20 ml + set infusionale:

da:

prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 173,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 381,46;

a:

prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 173,39;

prezzo al pubblico(IVA inclusa): € 286,16.

Per la confezione: A.I.C. n. 029378039 - «2000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale:

da:

prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 331,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 729,55;

a:

prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 331,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 547,29.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino»

Estratto provvediemento A.I.C. n. 845 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25, c.a.p. 00196, Italia codice fiscale n. 00492340583.

Medicinale: CARBOPLATINO.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto G n. 309 del 23 giugno 2004.

Il decreto G n. 309 del 23 giugno 2004, è rettificato come di seguito indicato:

la dicitura da: «DECRETO G» a «DECRETO A.I.C.»;

la dicitura da: «medicinale generico» a «medicinale»;

il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 033651035\G a A.I.C. n. 033651035;

il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 033651047\G a A.I.C. n. 033651047;

la denominazione del medicinale da: «CARBOPLATINO» a «CARBOPLATINO BAXTER».

04A10615

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tienam»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 847 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, C.a.p. 00191, Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Medicinale: TIENAM.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025887011 - «250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 025887023 - «500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone (sospesa);

AIC n. 025887035 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone polvere 100 ml varia a: «500 mg/100 ml + 500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025887047 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml varia a: «500 mg/2 ml + 500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 025887050 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone monovial con sacca solvente 100 ml varia a: «500 mg/100 ml + 500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + 1 sacca solvente 100 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone» (A.I.C. n. 025887011), «"500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone» (A.I.C. n. 025887023), «"500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone polvere + 1 flacone polvere 100 ml» (A.I.C. n. 025887035), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A10616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imipem»

Estratto provveimmento A.I.C. n. 848 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Medicinale: IMIPEM.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026462010 - «250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 026462022 - «500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone iv flacone 500 mg varia a: «500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 026462034 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 100 ml varia a: «500 mg/100 ml + 500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026462046 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso IM» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml varia a: «500 mg/2 ml + 500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 026462059 - «500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone monovial + 1 sacca solvente 100 ml varia a: «500 mg/100 ml + 500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + 1 sacca solvente 100 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone» (A.I.C. n. 026462010), «"500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone iv flacone 500 mg» (A.I.C. n. 026462022), «"500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 100 ml» (A.I.C. n. 026462034), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A10617

AUTORITÀ DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Avviso di adozione della delibera del 23 settembre 2004, relativa all'adozione delle misure di salvaguardia dei bacini del fiume Magra e del torrente Parmignola, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Con delibera n. 158 del 23 settembre 2004 il Comitato Istituzionale ha adottato le misure di salvaguardia dei bacini del fiume Magra e del torrente Parmignola, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione di detta delibera pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 42 - parte seconda del 20 ottobre 2004 - e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 43, supplemento n. 196 del 27 ottobre 2004 e sul sito internet www.adbmagra.it

04A10732

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401260/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 5 *

€ 0,77